

INTERROGAZIONE AL LODEVOLE MUNICIPIO DI MENDRISIO – 1 Ottobre 2012 TRASPARENZA E SERVIZI ON-LINE: ALL'INSEGNA DEL DIALOGO CON I CITTADINI

Premessa:

Internet abilita nuove forme di collaborazione tra istituzioni e cittadini che consentono di **mobilitare l'intelligenza collettiva delle comunità civiche** e incanalarla verso obiettivi comuni. Ciò, a sua volta, da un lato accresce di molto la capacità di governo delle amministrazioni in una società sempre più complessa e dall'altro conferisce nuova freschezza alla partecipazione democratica, rigenerandola.

Alla luce di quanto avviene in altre Città, il risultato che ci aspettiamo è l'allargamento degli spazi di partecipazione e l'accrescimento dell'impatto dei singoli cittadini – anche se non organizzati in partiti, sindacati, gruppi di pressione o altro – sulla cosa pubblica.

Una carenza informativa produce arretratezza, malessere sociale, **antipolitica**, con interrogazioni e interpellanze che spesso (a torto o a ragione) mettono in cattiva luce l'operato di tutti noi e dell'amministrazione. Non sono mancati i casi in cui l'amministrazione ha dovuto smentire oppure dimostrare rapporti d'affari con società e persone fisiche sottoposte ad inchieste. Tali inconvenienti dovrebbero essere il più possibile limitati in quanto l'immagine della Città viene messa in cattiva luce agli occhi dei cittadini.

Base legale:

Considerato quanto sin qui espresso, la nostra analisi e le nostre considerazioni sono finalizzate a rendere più aperto al pubblico l'operato dell'amministrazione migliorando quanto già è disponibile, seguendo le filosofie di open government che sono state introdotte in numerose amministrazioni pubbliche di paesi democratici. Anche il Canton Ticino e la Confederazione hanno emanato dispositivi legali in tal senso:

A livello Cantonale: Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT) del 5 settembre 2012

A livello Federale: Ordinanza sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) del 24 maggio 2006 (Stato 1° luglio 2011)

Nel merito:

Con l'espressione "**Open Government**" - letteralmente "governo aperto" - si intende un nuovo concetto di Governance a livello centrale e locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere "aperte" e "trasparenti" nei confronti dei cittadini. In particolare l'Open government prevede che tutte le attività dei governi e delle amministrazioni dello stato debbano essere aperte e disponibili, al fine di favorire azioni efficaci e garantire un controllo pubblico sull'operato.

Il primo concetto (**l'apertura**) fa riferimento alla capacità di enti e istituzioni pubbliche di ridefinire, rispetto agli schemi burocratici tradizionali, le modalità di approccio e relazione con i cittadini e le comunità locali nella direzione di forme di interazione basate su bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali dell'amministrazione, attuabili mediante i nuovi strumenti digitali.

Secondo il concetto di **trasparenza**, le amministrazioni sono chiamate a consentire, stimolare e facilitare i cittadini nelle attività di controllo continuo dei processi decisionali all'interno delle istituzioni, a tutti i livelli amministrativi e attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. La "trasparenza" di un'amministrazione è connessa alla libertà di accesso ai dati e alle informazioni amministrative da parte dei cittadini, nonché alla condivisione di documenti, saperi e conoscenze tra istituzioni e comunità locale.

In entrambi i casi, per quanto concerne **l'apertura** e per quanto attiene alla **trasparenza**, le nuove tecnologie della comunicazione rappresentano gli elementi abilitanti dell'Open Government, che rendono il

processo di riconfigurazione di modelli, strumenti e tecnologie all'interno delle amministrazioni effettivamente sostenibile, tanto dal punto di vista tecnico-operativo quanto da quello degli investimenti da affrontare.¹

Fin dove possibile, e sottostando alle sole restrizioni valide, anche la Città di Mendrisio reputiamo debba impegnarsi in tal senso.

Come menzionato nel compendio sviluppato dagli enti Locali, l'esigenza di un trattamento confidenziale di determinate informazioni non conduce necessariamente ad accordare in ogni caso la prevalenza al principio della segretezza, per cui la soluzione non consiste nell'individuare la priorità che si potrebbe attribuire ad un principio a scapito dell'altro. È vero piuttosto che l'esigenza di mantenere una concezione improntata ad una ferma confidenzialità dell'attività dell'amministrazione può essere a giusta ragione relativizzata. Ma questo argomento, a ben vedere, non concerne anzitutto la protezione dei dati, bensì la politica di apertura generale dello Stato verso il cittadino, il quale ha un riconosciuto ed accresciuto interesse a sapere che l'attività dell'ente pubblico sia conforme ai principi costituzionali e amministrativi e non basata su elementi impropri, come ad esempio la disparità di trattamento o peggio ancora il clientelismo, la corruzione e così via. Del resto, questi sono gli scopi principali a sostegno della trasparenza che, in quanto tale, non snatura l'essenza della protezione dei dati, ma anzi contribuisce a specificarne le limitazioni e quindi a concretizzarla in modo corretto, ritenuto che la protezione dei dati non deve mai essere usata come pretesto per non fornire informazioni dovute né, all'inverso, spingersi oltre il lecito, tanto da coprire eventuali attività illegali².

In tal senso, citiamo il parere del Giurista Michele Albertini:

"il legislatore ticinese non si è espresso sulle modalità di diffusione dei dati, limitandosi unicamente ad enunciare, nella legge, il principio del «rendere annualmente pubblica la lista». Dai materiali si evince tuttavia la volontà della Commissione della legislazione di non voler imporre, con l'art. 7 cpv. 3 LCPubb, la pubblicazione della lista sul Foglio ufficiale o all'albo comunale, bensì garantire l'accessibilità a questi dati, ad esempio con un annesso ai consuntivi (verbali commissionali, seduta n. 17 del 21 giugno 2000)". Parere del Giurista: *"Per quanto riguarda l'esigenza della base legale, le informazioni di carattere personale finora pubblicate non sono neppure se combinate tra loro suscettibili di essere qualificate come sensibili ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP: di conseguenza non occorre che i tipi di dati personali e la modalità della loro pubblicazione siano precisati a livello di legge formale. Sarebbe sufficiente una disposizione regolamentare (e a tal scopo ben si presterebbe, in concreto, il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici RLCPubb/CIAP³) che specificasse gli elementi essenziali, in particolare la facoltà dell'autorità competente di prevedere la pubblicazione in forma elettronica (Internet) delle commesse, indicando nel contempo quali informazioni ne sarebbero interessate, oltre che eventuali altre modalità (ad esempio la durata dell'accessibilità alle informazioni in forma elettronica). Ciò permetterebbe, parimenti, di armonizzare e coordinare la pubblicazione dei dati e di facilitarne la consultazione, favorendo addirittura l'adempimento dell'interesse pubblico ricercato (trasparenza, controllo del rispetto della parità di trattamento ecc.)"*⁴.

Fatte queste doverose premesse, trattandosi di una decisione politica, a nostra opinione anche la Città di Mendrisio dovrebbe pubblicare le informazioni online utilizzando un formato aperto (open) che possa cioè essere recuperato, soggetto ad azioni di download, indicizzato e ricercato attraverso le applicazioni di ricerca web più comunemente utilizzate. Per formato open si intende un formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile dall'elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riutilizzo dell'informazione veicolata (dunque evitando politichese e linguaggio eccessivamente burocratico). Molti dei dati a disposizione sul sito del www.mendrisio.ch non sono facilmente accessibili oppure sono disponibili solo in forma grezza (ad esempio le statistiche). L'organigramma del comune: dovrebbe poter essere pubblicato online affinché il cittadino sappia sempre chi è l'interlocutore che ha di fronte, poiché l'amministrazione è fatta di persone non di numeri di telefono (prendendo spunto da un'idea di una banca presente sul territorio di Mendrisio, per esempio).

¹Il modello si ispira a quanto proposto da MySociety <http://www.mysociety.org/about/>

² <http://www4.ti.ch/can/icpd/temi/informazione-e-trasparenza-dello-stato/introduzioneept/e-la-protezione-dei-dati/>

³ Regolamento del 12 settembre 2006 (RL 7.1.4.1.6).

⁴ http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/ICPD/PDF/TEMI/409_418_Albertini_Parere_II_2008_5.pdf

Avvalendoci delle facoltà concesseci dalla LOC e dal Regolamento Comunale, chiediamo al Lodevole Municipio quanto segue:

1. Il Municipio intende pubblicare on-line le seguenti informazioni?

- a) Chi fa cosa? Organigramma del Comune e delle Aziende Industriali** (funzionigramma – per le AIM già inserito nei consuntivi 2011). Rendere pubblico e facilmente accessibile il conteggio aggiornato del personale (sia con contratto a tempo determinato sia indeterminato) per categoria e Dicastero. Specificare la funzione del collaboratore all'interno dell'organizzazione (Es: Segreteria Comunale – NUOVO: Segreteria Comunale – Funzione: collaboratore).
- b) Prezzi chiari, tempistiche certe:** aggiornamento settimanale da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in modo chiaro (anche via email a chi ne farà richiesta) sullo stato di avanzamento di tutti i cantieri aperti sul territorio di Mendrisio (vedi anche interpellanza PLR Cantieri e mobilità in Città del 4 aprile 2012). Non si vuole creare un aggravio di lavoro all'amministrazione: semplicemente caricare online il file della Contabilità aggiornato dai Servizi Preposti con lo stato aggiornato d'utilizzo del Credito. (Esempio: nome del cantiere, > data apertura, costo a preventivo, stato avanzamento dei lavori, data di chiusura, costo finale). Nel contempo si informano i cittadini di eventuali ritardi o della conclusione anticipata dei lavori. Non da ultimo, pubblicazione comparazione preventivo – consuntivo dei costi per ogni opera.
- c) Mendrisio e i cantieri aperti (sia pubblici che privati):** pubblicazione online delle strade che subiscono chiusure o deviazioni in tempo reale e per tutta la durata del Cantiere.

2. Trasparenza sui mandati pubblici e sulle commesse pubbliche: siamo stati informati che presto la Città metterà a disposizione della popolazione un applicativo elaborato dal Cantone (programma GESMAM) che permetterà di catalogare tutte le commesse pubbliche decise dal Municipio e dall'amministrazione in delega per quanto concerne le procedura da invito o ad incarico diretto (si veda LCPubb per ulteriori dettagli). Sulla base di questa informazione, chiediamo al Lodevole Municipio quanto segue:

- a)** Il Municipio intende dare la possibilità ai cittadini che lo richiedessero di rendere disponibile le singole delibere e fatture? Se no per quale motivo?
- b)** il Municipio intende pubblicare online l'elenco di tutti i fornitori di beni e servizi (compresi i mandati esterni - outsourcing)? Se no, perché?
- c)** L.art. 7 cpv. 3 LCPubb obbliga il committente a rendere «annualmente pubblica la lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico con importi superiori a CHF. 5000Il Municipio intende rendere pubblico online l'elenco di tali commesse? Se no, perché?

Con la massima stima,

Giovanni Poloni, Consigliere Comunale Partito Liberale Radicale

Tiziano Calderari, Consigliere Comunale Partito Liberale Radicale

Milena Garobbio, Consigliere Comunale Insieme a Sinistra

Massimiliano Robbiani, Consigliere Comunale Lega, UDC e Indipendenti

Dominik Hoele, Consigliere Comunale Lega, UDC e Indipendenti

Claudia Crivelli – Barella, Consigliere Comunale i Verdi

Romano Mastrobattista, Consigliere Comunale i Verdi